

GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE



FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEI COMUNI SERVITI DALLE SOCIETA' GORI S.P.A. E GE.SE.SA. S.P.A.

--

Descrizione
Capitolato Speciale d'Appalto

Revisioni	Data	
00	19/03/2019	

		Il Responsabile del Procedimento <i>Ing. Francesco Savarese</i>
CAPO COMMESSA <i>Ing. Ciro Bianchi</i> <i>Bianchi Ciro</i>	OPERATIONS <i>Il Dirigente</i> <i>Ing. Andrea Palomba</i>	

INDICE

CAPO I.....	2
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO	2
PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	2
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 – Ammontare e durata dell'appalto.....	3
Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura.....	4
Art. 5 – Garanzie di continuità e qualità del servizio.....	7
CAPO II	7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO.....	7
Art. 6 – Documenti contrattuali	7
Art. 7 – Garanzia definitiva	7
Art. 8 – Formulazione dell'offerta economica e calcolo del corrispettivo mensile di fornitura	7
Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento	10
Art. 10 – Penali	12
Art. 11 – Variazioni della fornitura	12
Art. 12 – Subappalto, cessione dei crediti	12
Art. 13 - Tutela dei dati personali	12
CAPO III.....	13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE	13
Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore.....	13
Art. 15 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	13
CAPO IV	14
Art. 16 – Definizione delle controversie e Foro competente.....	14
Art. 17 – Recesso per volontà della Stazione Appaltante.....	14
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto	14
CAPO V.....	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 19 - Osservanza di leggi e regolamenti.....	15
Art. 20 – Riservatezza dei dati	15
Art. 21 - Tasse e imposte.....	15

CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Nel presente appalto, la GORI S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza in proprio e per conto della società GE.SE.SA. S.p.A., ai sensi dell'art. 37, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, per la fase di aggiudicazione.

Nell'ambito del contratto d'appalto, GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A., non sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltatore, ma ciascun committente è responsabile esclusivamente con riferimento alle forniture di propria competenza.

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di energia elettrica** sul libero mercato per complessivi **629 unità di consumo** (punti di prelievo, di cui **488** di competenza GORI S.p.A., **141** di competenza GE.SE.SA. S.p.A.) corrispondenti ad impianti e sedi di proprietà o in gestione di GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. (nel seguito anche definiti "Cliente"), situati nel territorio della provincia di Napoli, Salerno e Benevento.

L'appalto prevede la fornitura da parte di un Fornitore all'utilizzatore "GORI S.p.A." e "GE.SE.SA. S.p.A.", a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 1999 e s.m.i., di un quantitativo complessivo stimato di circa **237.356.432 kWh** elettrici/anno, di cui **225.674.457 kWh** elettrici/anno di GORI S.p.A., **11.681.975 kWh** elettrici/anno di GE.SE.SA. S.p.A. La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo), sono riportate sinteticamente negli:

- **Allegato N. 1** : *Elenco dei punti di prelievo;*
- **Allegato N. 2** : *Tabella dei prelievi di energia per singola fornitura.*
- **Allegato N. 3** : *Tabella dei prelievi di energia (Totali).*
- **Allegato N. 4** : *Format file dati di consumo e fatturazione.*

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** (o AEEG) è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m. e i.;
- **fasce orarie**: sono le fasce F1, F2 e F3 definite nella Tabella 1 allegata alla delibera dell'AEEG n. 181/06 e s.m. e i.;
- **media tensione (MT)**: livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell'ente distributore superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **bassa tensione (BT)** livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell'ente distributore inferiore o uguale a 1 kV.
- **costo per il servizio di trasporto** è il corrispettivo per i servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell'energia elettrica (definiti ai sensi del Testo Integrato pubblicato con delibera dell'AEEG n. 348/07 e successive modifiche), ottenuto applicando la migliore opzione tariffaria prevista dal distributore locale per la tipologia di utenza;

- costo per maggiorazioni e componenti A e UC è il corrispettivo ottenuto applicando:
 - le componenti destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (parti A) applicate al mercato libero;
 - le componenti denominate UC applicate al mercato libero;
stabilite e amministrare dall'AEEG, nelle modalità previste dalla medesima Autorità;
- costo per il servizio di dispacciamento del mercato libero e oneri connessi relativo ai punti di dispacciamento in prelievo, è l'insieme dei costi per il servizio di dispacciamento dell'energia destinata ai clienti finali nel mercato libero che prelevano energia, così come definiti dagli articoli 36, 44, 45, 46, 47, 48, 73, ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinato dalla medesima AEEG, e specificatamente:
 - articolo 36 ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi espresso in centesimi di euro/kWh;
 - articolo 44 ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento espresso in centesimi di euro/kWh;
 - articolo 45 ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema espresso in centesimi di euro/kWh;
 - articolo 47, ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti espresso in centesimi di euro/kWh;
 - articolo 48 ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva espresso in centesimi di euro/kWh;
 - articolo 73 ai sensi dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche, è il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico espresso in centesimi di euro/kWh;
- costo per imposte è il corrispettivo ottenuto applicando le imposte fiscali (erariali e addizionali) all'energia elettrica rilevata nei misuratori fiscali nell'utenza considerata.

Per ogni altra definizione si rimanda alla legislazione ed ai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.

Art. 3 – Ammontare e durata dell'appalto

L'importo complessivo presunto **Crif** a base di gara è pari a € **15.546.846,32 (euro Quindicimilionicinquecentoquarantaseimilaottocentoquarantesei/32)**, di cui € **0,00 (euro zero/00)** per oneri di sicurezza, detto importo è da considerarsi puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo sulla base dell'offerta del FORNITORE e secondo le indicazioni del presente Capitolato. L'importo a base di gara **Crif**, non include le perdite convenzionali di rete, gli oneri per il servizio di dispacciamento dell'energia, per il servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), per le maggiorazioni (componenti A e UC)

e imposte (erariali e addizionali provinciali), complessivamente stimabili in **€ 22.847.181,37** che, in ogni caso, saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato.

La fornitura avrà complessivamente la durata di **12 mesi**; considerata la durata presumibile del procedimento, essa decorrerà a partire dal **1 Luglio 2019**, previa consegna dell'appalto ed autorizzazione del cliente all'avvio delle procedure di switching e fatto salvo il prorogarsi dei tempi di aggiudicazione dovuto a fatti non imputabili alla Stazione Appaltante. Il Cliente si riserva di procedere all'eventuale consegna dell'appalto, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto. Ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previo invio di comunicazione da parte del Cliente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura

Art. 4.1 – Caratteristiche delle utenze

La tipologia degli impianti gestiti da GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. ed oggetto della fornitura (v. Allegato N.1) riguardano:

- a) Impianti di depurazione;
- b) Impianti di sollevamento idrico;
- c) Serbatoi;
- d) Impianti di sollevamento liquami;
- e) Pozzi;
- f) Sorgenti;
- g) Centraline protezione catodica;
- h) Utenze di servizi (Uffici, magazzini e centri operativi).

Tutte le utenze elencate in precedenza e descritte nel seguito hanno carattere di non interrompibilità:

- a) Impianti di depurazione - La depurazione dei reflui consiste in estrema sintesi nell'eliminazione dalle acque reflue delle sostanze inquinanti. Un impianto di depurazione è costituito da diverse fasi di trattamento. All'interno delle varie fasi di trattamento sono utilizzate macchine elettriche di varia potenza. Le più piccole (fino a 10 kW circa) vengono utilizzate per il funzionamento di attuatori, dosatori, ecc. ed hanno un funzionamento pressoché continuo. Macchine di potenza rilevante (decine di kW) costituiscono la sezione di ossidazione e di filtrazione ove si utilizzano compressori d'aria e elettropompe.
- b) Impianti di sollevamento idrici - Le acque provenienti da fonti di captazione (sorgenti, pozzi) o da altri sollevamenti vengono sollevate a quote più alte a mezzo di elettropompe di vario tipo (sommerse ad asse orizzontale o verticale di potenze dell'ordine dalle decine ad alcune centinaia di kW) a secondo dell'impianto.
- c) Serbatoi idrici - Le acque provenienti da fonti di captazione (sorgenti, pozzi) o da altri sollevamenti sono immesse in vasche di raccolta e poi distribuite alle utenze. I serbatoi, in genere caratterizzati da bassi valori di assorbimento elettrico (dell'ordine dei kW), hanno dunque la funzione di accumulare risorsa idrica nelle ore di minor consumo (particolarmente durante la notte) e restituire le acque così immagazzinate durante le ore caratterizzate da consumi superiori alla media.
- d) Impianti di sollevamento liquami - Le acque reflue vengono sollevate a quote più alte a mezzo di elettropompe di vario tipo (sommerse ad asse orizzontale o verticale di potenze dell'ordine dalle decine ad alcune centinaia di kW) a secondo dell'impianto.

- e) Pozzi - Le acque vengono prelevate da falde profonde mediante elettropompe sommerse ed immesse in serbatoi di accumulo per poi essere utilizzate per poi essere distribuite alle utenze.
- f) Sorgenti - Le acque vengono prelevate da falde superficiali ed immesse in serbatoi di accumulo per poi essere utilizzate per poi essere distribuite alle utenze. Le sorgenti sono, in genere, caratterizzate da bassi valori di assorbimento elettrico (dell'ordine dei kW).
- g) Centraline protezione catodica - Si tratta di piccole centraline per la protezione catodiche di condotte in acciaio caratterizzate da una potenza installata dell'ordine dei pochi kW.
- h) Utenze di servizi (Uffici, magazzini e centri operativi) - Nel caso di uffici, magazzini e centri operativi i prelievi di energia elettrica sono maggiormente concentrati in ore diurne. L'entità dei consumi delle utenze di servizi sono trascurabili rispetto a quelle delle altre tipologie di utenze sopradescritte aventi prelievi pressoché costanti nelle 24 ore.

Art. 4.2 – Potenze impegnate e previsioni di consumo – condizioni di fornitura

I punti di prelievo di cui all'Allegato N. 1 al presente capitolato sono sul libero mercato.

E' obbligo del Fornitore la definizione di tutti i rapporti contrattuali con il GSE, il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura, previo rilascio da parte di GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A., ognuna per le forniture di propria competenza, delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento.

E' obbligo del Fornitore assistere il Cliente nella produzione di tutti gli atti di propria competenza.

Nell' Allegato 2 ed Allegato 3 del presente Capitolato sono riportati gli impegni di potenza e i prelievi di energia presuntivi per i punti di prelievo oggetto della fornitura. Per le utenze dotate di misuratore orario, la suddivisione dell'energia in fasce orarie riportata nell'allegato 2 e 3 è determinata secondo le fasce F1, F2 e F3 definite ai sensi della Tabella 1 allegata alla delibera dell' AEEG n.181/06.

Con riferimento ai dati di cui all' Allegato 2 e 3, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno presunto complessivo annuo del Cliente è pari all' incirca a **237.356.432 kWh**. In nessun caso, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali variazioni nella misura del $\pm 20\%$ del quantitativo complessivo stimato di cui sopra ed all'art.1, potranno costituire motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente né potranno dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Cliente, che si riserverà di accettare le proposte in tal senso formulate. Resta comunque inteso che analoghe proposte di ottimizzazione, possono essere richieste dal Cliente al Fornitore.

In qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere al Fornitore informazioni o resoconti sulla fornitura in essere. Il Fornitore si impegna a produrre quanto richiesto senza che ciò possa costituire alcun aggravio dei costi.

Inoltre il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:

- a) stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell'AEEG;
- b) soddisfare l'intero fabbisogno energetico del Cliente in termini di energia elettrica, inteso come quantitativo complessivo stimato comprensivo di eventuali variazioni nella misura del $\pm 20\%$ e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, per tutti i punti di prelievo di cui all' Allegato N. 1 e per gli eventuali ulteriori punti di prelievo che verranno richiesti nel corso della fornitura. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non

potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna a corrispondere al Cliente gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto del Cliente al risarcimento di eventuali ulteriori danni;

- c) nominare un Responsabile del Servizio e/o un Account Manager con un rispettivo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti del Cliente, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Lo stesso dovrà essere in grado di rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e fornire assistenza per la fornitura di tutti i servizi accessori di cui ai precedenti capoversi e altri di cui se ne ritenesse la necessità, compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore Locale per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'Energia. Per ogni evenienza l'Account Manager dovrà assicurare entro 48 ore dal momento della chiamata l'insuccesso di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente.
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- e) fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti del GSE e del Distributore per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e per ogni assistenza procedurale fosse necessaria per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti il Vettoramento di energia sui punti di prelievo ove occorra garantire la continuità del pubblico servizio.
- f) rendere disponibile, mediante collegamento protetto on line a sito Web, per ogni punto di prelievo e per tutto il periodo contrattuale, i dati dei consumi orari e per quarto d'ora, distribuiti per le fasce orarie F0, F1, F2 e F3, per tutti i mesi antecedenti alla data di consultazione in forma tabellare digitale editabile. È consentito che l'aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione, avvenga entro il giorno 20 del mese di consultazione fatti salvi i casi di ritardo da parte del Distributore locale nell'invio dei dati al Fornitore. In tali casi il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare che il ritardo nell'aggiornamento sia dipeso esclusivamente da ritardi del Distributore locale.
- g) inviare mensilmente, entro il giorno 20 del mese, a mezzo di trasmissione informatica (via e-mail o tramite connessione protetta a sito WEB messo a disposizione dal Fornitore), tutte le fatture in formato digitale, unitamente ad un file digitale editabile, aggregativo di tutti i punti di prelievo, che riporta per ognuno le seguenti informazioni:
- l'identificativo (codice POD);
 - il nominativo impianto;
 - il "codice presa";
 - i valori di energia attiva assorbiti nelle diverse fasce per il mese considerato;
 - i valori di energia reattiva assorbiti per il mese considerato;
 - il valore di potenza di picco assorbita per il mese considerato;
 - le letture effettuate e le relative costanti di lettura dei misuratori installati, nelle diverse fasce all'ultima data utilizzata per la fatturazione per il mese considerato;

- tutti i valori dei corrispettivi legati all'energia o alla potenza (fornitura, imposte, ecc.) per il mese considerato;
- le quote fisse, ed i valori totali da pagare per il mese considerato.

Tale file, dovrà contenere esattamente i dati di fattura, dovrà essere compatibile con i più comuni software applicativi (es. Microsoft Excel) ed essere strutturato secondo lo schema allegato al presente Capitolato (**Allegato N. 4**).

Art. 4.3 Inserimento e cessazione di punti di prelievo, decorrenze e trattamento economico

Sarà facoltà del Cliente, chiedere, nel periodo di vigenza del contratto, la fornitura di energia, presso ulteriori punti di prelievo.

Sarà facoltà del Cliente, in vigenza del contratto, chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo; il Fornitore entro 48 ore dalla richiesta avrà obbligo di procedere all'avvio della procedura necessaria alla cessazione.

E' fatto d'obbligo per il Fornitore accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali.

Art. 5 – Garanzie di continuità e qualità del servizio

La fornitura avrà carattere di assoluta continuità e di non interrompibilità.

L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.

La fornitura dell'energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo del Cliente ed attraverso il servizio di distribuzione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO

Art. 6 – Documenti contrattuali

Sono materialmente allegati al contratto per farne parte integrante il presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi prevale il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Art. 8 – Formulazione dell'offerta economica e calcolo del corrispettivo mensile di fornitura

Art. 8.1 Formulazione dell'offerta economica

Nella formulazione dell'offerta economica il Concorrente dovrà esprimere i prezzi unitari offerti, al netto delle perdite di rete, riferiti alle fasce orarie F0, F1, F2, F3, differenziati per MT e BT espressi in [€/MWh] alla terza cifra decimale.

Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Detti prezzi dovranno intendersi altresì comprensivi:

- dei corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite le deleghe;
- degli oneri per l'eventuale acquisizione dei certificati verdi;
- gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall'applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE);
- degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura;
- eventuali oneri e costi legati alla fornitura del servizio di data management tramite sito web (cfr. art. 4.2 del presente Capitolato).

Art. 8.2 – Calcolo del corrispettivo mensile di fornitura

Il corrispettivo mensile di fornitura sarà stabilito a misura.

Per la contabilizzazione delle forniture si applicheranno i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 8.1

Definiti con:

- a. P_{F1} , P_{F2} , P_{F3} , in [€/MWh] i prezzi unitari di fornitura offerti dall'aggiudicatario, riferiti alle fasce orarie F1, F2, F3, differenziati per MT e BT, relativi ai punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari;
- b. P_{Fo} , in [€/MWh] il prezzo unitario di fornitura offerto dall'aggiudicatario, relativo ai punti di prelievo non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari.

In relazione ad ogni singolo punto di prelievo e per ciascun mese di fornitura verrà calcolato il corrispettivo mensile di fornitura (C_M), come in appresso specificato:

- *Per i punti di prelievo alimentati in media o in bassa tensione e dotati di misuratori atti a rilevare l'energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (o di misuratori orari):* somma dei prodotti dell'energia rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 in MWh (indicata con EF1, EF2, EF3) e il prezzo unitario di fornitura relativo alla medesima fascia oraria ed alla medesima tipologia di fornitura (MT o BT); ovvero risulta che:

$$C_M = (P_{F1} * EF1 + P_{F2} * EF2 + P_{F3} * EF3) \quad [€]$$

Per i punti di prelievo alimentati in bassa tensione e non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia per ciascuna delle fasce orarie: prodotto dell'energia totale in MWh rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura (indicata con Eo), per il prezzo unitario di fornitura ovvero, risulta che:

$$C_M = (P_{Fo} * Eo) \quad [€]$$

Il corrispettivo mensile di fornitura così calcolato deve intendersi comprensivo:

- dei corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite le deleghe;
- degli oneri per l'eventuale acquisizione dei certificati verdi;
- gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall'applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE);
- degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura;
- eventuali oneri e costi legati alla fornitura del servizio di data management tramite sito web (cfr. art. 4.2 del presente Capitolato).

Saranno, invece, calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

- le perdite convenzionali di rete, quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, colonna A, di cui all'allegato n. 1 della delibera dell'AEEG n. 107/09 e s.m.i. ed alle quali saranno applicati i prezzi offerti dall'aggiudicatario;
- gli oneri di prelievo di energia reattiva che saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall'esercente il servizio di distribuzione locale;
- gli oneri di sistema così come regolati per il periodo contrattuale dall' AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con esclusione delle componenti UC1);
- i corrispettivi del servizio di trasporto (corrispettivo TRAS), distribuzione e misura (Corrispettivo MIS) dell'energia elettrica così come regolati per il periodo contrattuale dall' AEEG corrisposti dal Fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolato per il periodo contrattuale dall' AEEG;
- le maggiorazioni e imposte dovute per legge (imposte erariali e IVA).

Non saranno remunerati in maniera aggiuntiva altri oneri oltre quelli espressamente indicati.

Art. 8.3 - Prezzo e condizioni per servizio di trasporto

Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, previa delega di GORI S.P.A. e di GE.SE.SA. S.p.A., ognuna per le forniture di propria competenza, con l'esercente il servizio di distribuzione.

Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno rimosse per l'entità e secondo le modalità previste dall'Autorità o dalla normativa vigente applicabile.

L'onere del trasporto verrà corrisposto all'esercente dal Fornitore.

Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall'esercente il servizio di distribuzione.

Il Fornitore fatturerà (secondo le modalità descritte all'art. 9) al Cliente, in modo trasparente, il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall'esercente, senza oneri aggiuntivi.

Art. 8.4 - Prezzo e condizioni per componenti UC

Tutti i costi dei servizi di sbilanciamento, nonché gli oneri connessi, saranno a totale carico del

Fornitore, il quale assumerà tutti i rischi connessi a tale attività e saranno remunerati dal Cliente sulla base di quanto stabilito all' art. 8 del presente Capitolato.

Nulla è dovuto al Fornitore per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara.

Sarà a carico del Fornitore la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto con ENEL o altri distributori locali.

GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A., ognuna per le forniture di propria competenza, provvederanno a delegare il Fornitore per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo.

Il Fornitore, dovrà dare evidenza dell'attivazione di tutte le prese (punti di prelievo) con decorrenza contrattuale sul suddetto contratto di dispacciamento, trasmettendo a GORI S.p.A. e a GE.SE.SA. S.p.A., ognuna per le forniture di relativa competenza, entro dieci giorni dalla attivazione della fornitura, la documentazione emessa dal Distributore Locale comprovante quanto sopra richiesto.

In assenza della suddetta documentazione, le fatture emesse dal Fornitore non verranno né accettate né pagate.

Art. 8.5 - Deleghe per l'acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva

Il Cliente, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al Fornitore, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per l'acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6/92 ed energia di importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura. Il Fornitore si assume tutti gli oneri ed i costi relativi a questa attività e tutti i rischi ad essa connessi (compreso il caso di mancata assegnazione ovvero assegnazione onerosa dei diritti), tutto da intendersi già inclusi nel prezzo di fornitura.

Art. 8.6 – Imposte ed oneri fiscali

Le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l'IVA verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia assumendo il ruolo di sostituto di imposta per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa relativamente alle accise sull'energia elettrica oggetto della fornitura.

Resta inteso che il Cliente, resterà, in qualsiasi caso, esonerata da eventuali oneri derivanti da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti adempimenti.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento

Il Fornitore fatturerà per ogni mese di fornitura, secondo i criteri stabiliti nell' art. 8 e secondo le modalità di seguito riportate:

- Le fatture di competenza GORI S.p.A. saranno intestate a GORI S.p.A., Via Trentola, 211 - 80056 - Ercolano (NA) e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Via Trentola, 211 - 80056 - Ercolano (NA).
- Le fatture di competenza GE.SE.SA. S.p.A. saranno intestate a GE.SE.SA. S.p.A., Zona Industriale Pezzapiana - 82100 - Benevento (BN) e recapitate agli uffici di GE.SE.SA. S.p.A., Zona Industriale Pezzapiana - 82100 - Benevento (BN).

Il Fornitore provvederà, per ogni mese di fornitura, ad emettere fattura di importo pari al prezzo totale di fornitura mensile.

La fatturazione dovrà essere effettuata:

- ✓ per GORI S.p.A., separatamente per ciascuno dei punti di prelievo;
- ✓ per GE.SE.SA. S.p.A., separatamente per ciascuno dei punti di prelievo; in aggiunta verranno forniti i costi energetici mensili per ogni Comune, raggruppando tutti i punti di prelievo ricadenti nel medesimo Comune.

Le fatture dovranno essere conformi alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera n.152/06 e s.m.i. estendendone l'applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero.

Le fatture, da inviare all'indirizzo del Cliente, dovranno riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e l'intestazione del sito di prelievo.

Il Fornitore si impegna a dare evidenza di ogni singola voce relativa al costo del trasporto, delle maggiorazioni e UC e degli oneri di dispacciamento.

Il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'impresa attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo mensile di fornitura viene effettuato a gg. 30 d.f.f.m..

E' fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.

Il Fornitore dovrà fatturare le effettive quantità rilevate e comunicate dal distributore per ciascun punto di prelievo. Qualora il distributore ritardasse le comunicazioni di dette quantità per un periodo superiore a 15 giorni dalla fine del mese di prelievo a cui si riferisce la fattura, il Fornitore sarà autorizzato a fatturare in acconto secondo i criteri stabiliti nell' art. 8 e sulla base del 90% del consumo mensile indicativo fornito in sede di gara. Il Fornitore si impegna altresì, non appena in possesso dei dati ufficiali di prelievo da parte del distributore, a conguagliare, nella prima fattura utile e dandone opportunamente evidenza, la quantità mancante e/o in eccesso rispetto a quella precedentemente fatturata in acconto, adeguando i prezzi all'effettivo mese cui gli stessi si riferiscono. Inoltre dovrà inviare il file di trasporto del Distributore non appena questo si renderà disponibile.

In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte del Cliente.

A richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà tenuto a fornire, unitamente alla fattura, la copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di riferimento.

Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte.

Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, esso, provvederà a contestare tale irregolarità al Fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta, eventualmente già pagata, entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.

Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa del medesimo distributore, il Fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinché il medesimo riscontri le contestazioni nell'ambito dei tempi previsti nella delibera dell'AEEG n. 246/06 e s.m.i..

Resta inteso che il Fornitore è obbligato a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.

Art. 10 – Penali

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle direttive impartite dal Cliente comporterà a carico dell'appaltatore l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il diritto del Cliente alla risoluzione del contratto.

L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale del Cliente incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta dei Committenti, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Art. 11 – Variazioni della fornitura

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di GORI S.P.A. e GE.SE.SA. S.p.A., ognuna per le forniture di propria competenza, introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni contrattuali.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., l'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano, sono suscettibili di trattamento da parte di GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A..

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione del presente appalto.

GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. garantiscono che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Appaltatore.

CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTATORE

Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale addetto al servizio di fornitura e dei terzi nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso della fornitura ed in dipendenza da essa.

Dalla suddetta responsabilità si intendono sollevate GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. e il loro personale.

Art. 15 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO IV

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 16 – Definizione delle controversie e Foro competente

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra GORI S.p.A. e GE.SE.SA. S.p.A. e l'Appaltatore in relazione al presente appalto, ognuna delle Parti comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 10 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.

Art. 17 – Recesso per volontà della Stazione Appaltante

Il Cliente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà del Cliente di recedere dal contratto sarà comunicata all'Appaltatore tramite pec. Il Fornitore alla ricezione della comunicazione di recesso dovrà immediatamente avviare tutte le azioni necessarie per la cessazione del rapporto di fornitura dandone opportuna attestazione al Cliente. La cessazione della fornitura dovrà comunque avere effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della richiesta.

In caso di recesso, al Fornitore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data di cessazione della fornitura oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il Cliente ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda la fornitura oggetto del contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dal medesimo Cliente.

Il contratto dovrà, altresì, intendersi risolto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.

Costituiscono, infine, cause di risoluzione automatica del contratto le seguenti:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- b) i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) mancato avvio della fornitura.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dal Cliente e comunicata con pec senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Con la risoluzione del contratto, il Cliente acquista il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno del Fornitore inadempiente.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, disposizioni e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità.

Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o altri eventi ad essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 giorni dalla richiesta di una PARTE all'altra.

In caso di non raggiungimento di un accordo, entro detto termine, la PARTE che vi abbia interesse potrà recedere senza oneri dal contratto con comunicazione a mezzo pec ed un preavviso di almeno 30 giorni, eventualmente prorogati fino alla prima fine mese utile.

Art. 20 – Riservatezza dei dati

Durante il periodo di durata del contratto, Il Fornitore si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si autorizza al trattamento dei dati per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.

Art. 21 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A..

Approvazione specifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione e, quindi, di approvare espressamente i 21 (ventuno) articoli di cui sopra, avendo riscontrato il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e ciascuna sua disposizione – congiuntamente e singolarmente considerata – conforme alla sua volontà; in particolare, l'Appaltatore approva espressamente – avendoli attentamente riletti - i seguenti articoli: **Articolo 4 (Modalità di esecuzione della fornitura), Articolo 8 (Formulazione dell'offerta economica e calcolo del corrispettivo mensile di fornitura), Articolo 9 (Modalità di fatturazione e di pagamento), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Variazioni della fornitura), Articolo 14 (Responsabilità dell'Appaltatore), Articolo 16 (Definizione delle controversie e Foro competente), Articolo 17 (Recesso per volontà della Stazione Appaltante), Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto), Art. 19 (Osservanza di leggi e regolamenti), Art. 20 (Riservatezza dei dati).**

Per conferma ed accettazione
L'Appaltatore (data e timbro)